

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del 29 ottobre 2017

Decorrenza 01.01.2018

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.

2. All'avviso di convocazione, se ritenuta utile dal Consiglio di amministrazione, è allegata una informativa per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.

3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

4. Presso la sede deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'assemblea dei Soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i Soci che, secondo una ragionevole previsione degli Amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.

2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adequata discussione assembleare.

Articolo 4 (Pubblicità dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun Socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dalla rispettiva scheda anagrafica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei Soci.

2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca.

CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5 (Deleghe di voto)

1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello Statuto, il Consiglio di amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del Consiglio di amministrazione e i dipendenti della Banca. Il Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dallo statuto, con apposita delibera identificherà i soggetti abilitati ad autenticare le deleghe.

2. La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre le ore 17.00 del giorno precedente la data dell'assemblea, presso la segreteria di presidenza o l'ufficio soci, ovvero presso le agenzie e sedi distaccate della banca e al delegato viene rilasciata un'apposita ricevuta da utilizzarsi per il ritiro delle schede di cui al successivo art.7 comma 2.

CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea)

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

2. Possono intervenire altresì i Sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federkasse), un rappresentante dei Fondi di garanzia e della Federazione locale cui la Banca aderisce.

3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al Socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui.

3. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il Presidente dell'assemblea.

4. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del Presidente dell'assemblea.

Articolo 8 (Presidente dell'assemblea)

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione la presidenza dell'assemblea viene assunta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente o dal Consigliere designato.

2. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del Socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

3. Nel corso dell'adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

4. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

5. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)

1. Il Presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il Presidente comunica ciò agli Amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.

2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai Soci presenti.

3. Il Socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il Socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10 (Apertura dei lavori)

1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei Soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai Soci.

2. L'assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei Soci presenti.

3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)

1. Il Presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 12 (Discussione)

1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.

2. Ogni Socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

3. Ogni intervento non può durare, di regola, più di cinque minuti, tuttavia il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

4. Il Presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13 (Operazioni preparatorie)

Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i Soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.

Articolo 14 (Organizzazione della votazione)

1. Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.

2. Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più Soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di amministrazione, il Presidente pone in votazione l'intero l'articolo dopo averne verificata la coerenza interna.

3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

4. Il Socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 15 (Diritto di candidarsi)

1. Ogni Socio in possesso dei relativi requisiti ha il diritto di candidarsi alla carica di Amministratore o di Sindaco, con le modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 16 (Presentazione delle candidature)

1. Spetta al Consiglio di amministrazione predisporre un elenco di candidati, facendo in modo che le designazioni siano rappresentative delle zone e dei settori in cui la Banca opera. L'elenco dei candidati proposti dal Consiglio di amministrazione sarà depositato presso la sede sociale entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di prima convocazione.

2. Qualsiasi altra candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro le ore 17.00 del quindicesimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Per ciascuna candidatura presentata sarà rilasciata ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.

3. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dal Direttore della Banca o da altro incaricato a ciò delegato dal Consiglio di amministrazione e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati Amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 18;
- e) la comunicazione, per i candidati Amministratori e Sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;

f) l'eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati. Il Socio non può presentare la propria candidatura in più di una lista, né figurare contemporaneamente nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale né può autocandidarsi come singolo e comparire altresì come componente una lista.

4. Il Consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate.

5. I cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con l'eventuale indicazione di più liste di candidati, di quelli proposti dal Consiglio di amministrazione e di quelli candidatisi come Presidente del Collegio sindacale, Sindaco effettivo o supplente, Proboviro effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. Nella scheda elettorale deve essere stampato un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo di componenti dell'organo da eleggere e si deve riportare in calce alla scheda la seguente avvertenza: «I Soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco».

Articolo 17 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1. L'elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sull'eventuale sito istituzionale della Banca nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro eventualmente redatti.

2. Ciascun Socio candidato può ottenere, elenchi con i soli nomi e i cognomi dei Soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Articolo 18 (Requisiti per candidarsi come Amministratore)

1. Si possono candidare alla carica di Amministratore i Soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno sei mesi ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo Statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dai Fondi di Garanzia ai quali aderisce si può derogare al requisito di anzianità come Socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.

2. Non può candidarsi l'Amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale 8 crediti formativi, con un minimo annuale di 2 crediti formativi. Per gli Amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli Amministratori.

3. Al fine di favorire una composizione dell'Organo rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della società, il Consiglio di amministrazione e i Soci presenteranno elenchi di candidati che, per almeno la metà del loro numero, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1998 n.161 e che, qualora eletti, determinino in Consiglio una anzianità di carica complessiva media – data dal numero degli esercizi già ricoperti consecutivamente nella banca da ciascun Amministratore diviso il numero degli Amministratori che compongono l'organo – non superiore a 12 esercizi.

4. Ciascuna candidatura diversa da quelle proposte dal Consiglio di amministrazione deve essere presentata da almeno l'1% dei Soci legittimati a votare nell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Ciascun Socio può concorrere a presentare fino a 3 candidature e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcun candidato da lui sostenuto. La firma del Socio sostenitore deve essere autenticata dal Direttore della Banca o da altro incaricato a ciò delegato dal Consiglio di

amministrazione.

Articolo 19 (Modalità di votazione)

1. L'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l'assemblea, su proposta del suo Presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese.

2. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il Presidente può proporre all'assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.

3. Il voto è espresso apponendo una croce o altro segno equivalente a fianco dei candidati prescelti o della lista prescelta di candidati, oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome ed il nome delle persone non candidatesi entro il termine previsto nel primo comma dell'art. 16 e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita.

4. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento e che riportino indicazioni, scritte o alterazioni.

5. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 20 (Scrutinio)

1. Il Presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.

2. Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai Soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Presidente dell'assemblea.

3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutina le singole schede.

5. La persona non candidatasi, se eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.

Articolo 21 (Proclamazione)

1. Il Presidente proclama il risultato della votazione.

2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.

CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 22 (Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

3. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli Soci intervenuti in quella precedente. Il Presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Articolo 23 (Pubblicità dei lavori)

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 (Modificazioni del Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei Soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

2. I Soci, pari ad almeno il 3% della compagine sociale possono depositare presso la sede sociale ogni anno, entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente Regolamento, con in calce le loro firme autenticate dal Direttore della Banca o da altro incaricato a ciò delegato dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione, verificata la regolarità formale della proposta, la inserisce come materia dell'ordine del giorno dell'assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio.

Articolo 25 (Pubblicità del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

2. Ciascun Socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo Regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei Soci.

Art.26

Norme transitorie

Ai fini del calcolo dei crediti formativi di cui al secondo comma dell'art. 18 coloro che hanno già ricoperto per un triennio la carica di Amministratore nelle società partecipanti alla fusione non sono considerati Amministratori al primo mandato.

L'anzianità di carica rilevante ai sensi del terzo comma dell'art.18 si inizia a computare a partire dalla data di efficacia della fusione tra le Banche di Credito Cooperativo della Bassa Friulana, Carnia e Gemonese e Friuli Centrale.